



Raccolta della giurisprudenza

ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

6 luglio 2017*

«Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Elenco delle persone, entità e organismi soggetti al congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Inserimento del nome del ricorrente – Adattamento delle conclusioni – Memoria depositata in nome e per conto del ricorrente deceduto»

Nella causa C-505/16 P,

avente ad oggetto l'impugnazione, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, proposta il 23 settembre 2016,

Olga Stanislavivna Yanukovych, in qualità di erede di Viktor Viktorovych Yanukovych, residente a Donetsk (Ucraina), rappresentata da T. Beazley, QC,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato da P. Mahnič Bruni e J.-P. Hix, in qualità di agenti,

convenuto in primo grado,

Commissione europea, rappresentata inizialmente da S. Bartelt e J. Norris-Usher, successivamente da E. Paasivirta e J. Norris-Usher, in qualità di agenti,

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da M. Vilaras, presidente di sezione (relatore), J. Malenovský e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all'articolo 181 del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

* Lingua processuale: l'inglese.

Ordinanza

- 1 Con la propria impugnazione, la sig.ra Olga Stanislavivna Yanukovych chiede l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale dell'Unione europea del 12 luglio 2016, Yanukovych/Consiglio (T-347/14; in prosieguo: l'«ordinanza impugnata», EU:T:2016:433;), nella parte in cui il Tribunale ha respinto la domanda della ricorrente diretta all'annullamento della decisione (PESC) 2015/143 del Consiglio, del 29 gennaio 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2015, L 24, pag. 16), della decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2015, L 62, pag. 25), del regolamento (UE) 2015/138 del Consiglio, del 29 gennaio 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2015, L 24, pag. 1), e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2015, L 62, pag. 1), nella parte riguardante il sig. Viktor Viktorovych Yanukovych (in prosieguo: gli «atti controversi»).

Contesto normativo

- 2 L'articolo 1, paragrafi 1 e 2, della decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2014, L 66, pag. 26), dispone quanto segue:

«1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone identificate come responsabili dell'appropriazione indebita di fondi statali ucraini e dalle persone responsabili di violazioni di diritti umani in Ucraina, e da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi a ess[e] associat[i], elencati nell'allegato.

2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato».
- 3 Al punto 10 dell'allegato della decisione medesima, intitolato «Elenco delle persone, entità e organismi di cui all'articolo 1», compare il nominativo di Viktor Viktorovych Yanukovych, identificato come «figlio dell'ex Presidente, Membro della Verkhovna Rada (Consiglio supremo) dell'Ucraina», con la motivazione secondo cui si tratterebbe di persona sottoposta a procedimento penale in Ucraina allo scopo di indagare su reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell'Ucraina.
- 4 Il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2014, L 66, pag. 1), impone l'adozione delle misure restrittive di cui trattasi e ne definisce le modalità di attuazione in termini sostanzialmente identici a quelli della citata decisione.
- 5 Al punto 10 dell'allegato I di tale regolamento, intitolato «Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 2», compaiono il nominativo di Viktor Viktorovych Yanukovych e le stesse indicazioni di cui al punto 10 dell'allegato della decisione 2014/119.
- 6 La decisione 2014/119 è stata modificata, in particolare, dalle decisioni 2015/143 e 2015/364, e il regolamento n. 208/2014 è stato modificato, in particolare, dal regolamento 2015/138 e dal regolamento di esecuzione 2015/357.

7 Con tali atti, le misure restrittive adottate nei confronti del sig. Yanukovych sono quindi state prorogate fino al 6 giugno 2015 in base, peraltro, ai seguenti rilievi:

«Persona sottoposta a indagine dalle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali. Persona associata a una persona designata (l'ex presidente ucraino Viktor Fedorovych Yanukovych) sottoposta a procedimento penale da parte delle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali».

8 Con la decisione (PESC) 2015/876 del Consiglio, del 5 giugno 2015, che modifica la decisione 2014/119 (GU 2015, L 142, pag. 30), e con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/869 del Consiglio, del 5 giugno 2015, che attua il regolamento n. 208/2014 (GU 2015, L 142, pag. 1), il nome del sig. Yanukovych è stato cancellato dall'elenco delle persone sottoposte a misure restrittive ai sensi della decisione 2014/119 e del regolamento n. 208/2014.

Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata

9 Il procedimento dinanzi al Tribunale e la motivazione in diritto dell'ordinanza impugnata sono illustrati, rispettivamente, ai punti da 17 a 34 e da 38 a 95 della stessa. Ai fini del presente procedimento, essi possono essere così sintetizzati.

10 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 maggio 2014, il sig. Yanukovych proponeva ricorso diretto all'annullamento della decisione 2014/119 e del regolamento n. 208/2014, nella parte riguardante il medesimo.

11 Il 20 marzo 2015 il sig. Yanukovych decedeva.

12 Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale l'8 aprile 2015, il rappresentante del sig. Yanukovych depositava, a nome di quest'ultimo, una memoria di adattamento in considerazione degli atti controversi.

13 Parallelamente, il rappresentante del sig. Yanukovych depositava presso la cancelleria del Tribunale, a nome del proprio assistito, un ricorso iscritto a ruolo con il numero T-172/15, diretto all'annullamento dei medesimi atti (in prosieguo: il «secondo ricorso di annullamento»).

14 Nella memoria di adattamento, così come nel secondo ricorso di annullamento, il rappresentante del sig. Yanukovych precisava che questi era deceduto poco prima del loro deposito, facendo presente che la procedura avviata in Ucraina per la nomina del suo successore legale era in corso e che probabilmente la vedova del sig. Yanukovych sarebbe succeduta nei suoi diritti. Il rappresentante del sig. Yanukovych chiedeva, quindi, la sospensione della causa per il tempo necessario a nominare il successore legale e per adottare una decisione in ordine alla prosecuzione del procedimento.

15 Con decisione del presidente della Nona Sezione del Tribunale, del 13 luglio 2015, adottata ai sensi dell'articolo 69, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale, il procedimento veniva sospeso fino al 31 ottobre 2015.

16 Con ordinanza del 16 luglio 2015, Yanukovych/Consiglio (T-172/15, non pubblicata, EU:T:2015:569), il Tribunale respingeva il secondo ricorso di annullamento in quanto manifestamente irricevibile, essendo stato presentato dal rappresentante del sig. Yanukovych successivamente al decesso di quest'ultimo.

- 17 Con lettera del 30 ottobre 2015, il rappresentante del sig. Yanukovych versava agli atti un certificato di morte del medesimo dichiarando che la vedova e unica erede, sig.ra Yanukovych, intendeva proseguire il procedimento, precisando le ragioni che giustificavano la persistenza del suo interesse ad agire nonostante la cancellazione del nominativo del sig. Yanukovych dall'elenco delle persone sottoposte a misure restrittive ai sensi della decisione 2014/119 e del regolamento n. 208/2014.
- 18 Con lettera del 17 marzo 2016, la cancelleria del Tribunale chiedeva, segnatamente, alle parti di prendere posizione riguardo alle eventuali conseguenze sul ricorso di annullamento scaturenti, da un lato, dall'adattamento delle conclusioni e, d'altro lato, dall'ordinanza del 16 luglio 2015, Yanukovych/Consiglio (T-172/15, non pubblicata, EU:T:2015:569). Le parti rispondevano entro i termini impartiti.
- 19 Ai punti da 38 a 75 dell'ordinanza impugnata il Tribunale, richiamandosi a varie proprie precedenti decisioni aventi ad oggetto le stesse questioni di diritto sollevate dal ricorso di annullamento, riteneva che l'iscrizione del nome del sig. Yanukovych nell'elenco delle persone sottoposte a misure restrittive ai sensi della decisione 2014/119 e del regolamento n. 208/2014 non rispettasse i criteri di individuazione delle persone destinatarie di tali misure, stabiliti da detta decisione. Di conseguenza, entro tali limiti, dichiarava il ricorso manifestamente fondato annullando la decisione 2014/119 nonché il regolamento n. 208/2014.
- 20 Tali punti dell'ordinanza impugnata non sono oggetto dell'impugnazione qui in esame.
- 21 Ai punti da 76 a 95 dell'ordinanza impugnata il Tribunale esaminava la ricevibilità della domanda diretta all'annullamento degli atti controversi, esposta nella memoria di adattamento, depositata l'8 aprile 2015.
- 22 Al punto 82 dell'ordinanza impugnata il Tribunale rilevava che, per valutare la ricevibilità di una tale memoria, occorreva fare riferimento alla situazione esistente al momento del suo deposito.
- 23 Al punto 83 dell'ordinanza medesima il Tribunale osservava che il rappresentante del sig. Yanukovych aveva depositato, a nome di quest'ultimo, una memoria di adattamento della domanda iniziale esposta nell'atto introduttivo del giudizio e che dagli atti di causa non risultava che tale memoria fosse stata presentata per conto della ricorrente.
- 24 Al successivo punto 84 esso rilevava che, alla data di deposito di tale memoria, il sig. Yanukovych era deceduto dichiarando, in conclusione, che la memoria in esame doveva essere respinta in quanto irricevibile.
- 25 Ai successivi punti da 85 a 92 il Tribunale respingeva vari argomenti dedotti dalla ricorrente.
- 26 Il Tribunale concludeva, quindi, che occorreva respingere l'adattamento dell'atto introduttivo del ricorso e, conseguentemente, il ricorso di annullamento in quanto manifestamente irricevibili, nella parte in cui erano diretti contro gli atti controversi.

Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

- 27 La ricorrente chiede che la Corte voglia:
- annullare i punti 2 e 4 del dispositivo dell'ordinanza impugnata;
 - annullare il punto 3 del dispositivo dell'ordinanza impugnata laddove la Corte dovesse ritenere di condannare il Consiglio dell'Unione europea alle sole spese sostenute dalla ricorrente, non già alle spese sostenute dal defunto;

- rinviare la causa al Tribunale ai fini della trattazione orale e della sentenza o, in subordine:
 - annullare gli atti controversi;
 - laddove la Corte dovesse dichiarare che il Tribunale non ha provveduto in tal senso, condannare il Consiglio a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente e quelle sostenute dal defunto relativamente alla propria domanda di annullamento formulata nel ricorso;
 - condannare il Consiglio a sopportare le spese sostenute dalla ricorrente, nonché quelle sostenute dal defunto, relativamente alla propria domanda di annullamento formulata nella memoria di adattamento, e
- in ogni caso, condannare il Consiglio alle spese del procedimento di impugnazione.

28 Il Consiglio chiede che la Corte voglia:

- respingere l'impugnazione;
- condannare la ricorrente alle spese relative all'impugnazione e,
- in subordine, respingere la domanda di annullamento degli atti controversi.

29 La Commissione europea chiede che la Corte voglia:

- respingere il secondo motivo d'impugnazione in quanto irricevibile;
- respingere gli altri motivi d'impugnazione in quanto manifestamente infondati, e
- condannare la ricorrente alle spese.

Sull'impugnazione

30 Ai sensi dell'articolo 181 del suo regolamento di procedura, quando un'impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, può respingerla in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, con ordinanza motivata.

31 Tale disposizione dev'essere applicata nel contesto dell'impugnazione in esame.

Argomenti delle parti

32 Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto ritenendo, ai punti 84, 89 e 92 dell'ordinanza impugnata, che la memoria di adattamento fosse irricevibile in quanto depositata a nome del sig. Yanukovych successivamente al suo decesso, valutando quindi la ricevibilità di tale memoria con riferimento alla situazione esistente al momento del suo deposito.

33 Secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto valutare la ricevibilità di detta memoria prendendo in considerazione tutte le circostanze rilevanti, ossia il fatto che il ricorso di annullamento era ricevibile, essendo stato proposto dal sig. Yanukovych mentre era in vita, che quest'ultimo intendeva che venisse presentata una memoria di adattamento, che tale memoria è stata depositata da e per

conto della ricorrente quale successore ed erede de facto del sig. Yanukovych e che, al momento dell'esame della ricevibilità della memoria medesima, lo status di erede della ricorrente era stato legalmente confermato con efficacia retroattiva.

- 34 Con il secondo motivo d'impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha effettuato rilievi di fatto la cui inesattezza materiale risulta dagli atti di causa snaturando gli elementi di prova sottoposti al suo esame.
- 35 Così, la ricorrente ritiene che i rilievi secondo cui la memoria di adattamento non sarebbe stata presentata o depositata per suo conto, rilievi contenuti ai punti 83 e 87 dell'ordinanza impugnata, siano sostanzialmente e manifestamente inesatti e derivino da uno snaturamento. La ricorrente sottolinea che il sig. Yanukovych aveva deciso di depositare una memoria di adattamento e che, in base al diritto ucraino, la vedova e i genitori del defunto gli succedono automaticamente ex lege, a condizione che sia trascorso un periodo di sei mesi.
- 36 Tali differenti elementi risulterebbero dal punto 2 della memoria di adattamento, da un messaggio di posta elettronica del 7 aprile 2015 inviato dalla ricorrente stessa al difensore del sig. Yanukovych, dalle osservazioni presentate al Tribunale il 3 luglio 2015 e dalla lettera del proprio difensore, del 30 ottobre 2015, con cui viene comunicata al Tribunale la sua designazione quale erede e successore del defunto e vengono formulate osservazioni riguardo alla persistenza del proprio interesse ad agire.
- 37 La ricorrente sostiene, inoltre, di aver approvato la memoria di adattamento e di averne autorizzato la presentazione, in qualità di successore de facto del sig. Yanukovych.
- 38 Con il terzo motivo d'impugnazione, la ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto laddove ha trattato allo stesso modo la ricevibilità della memoria di adattamento e quella del secondo ricorso di annullamento. La ricorrente ritiene che vi sia un'importante differenza tra i due ricorsi sotto il profilo di fatto, avendo il Tribunale seguito un approccio differente riguardo alle domande di sospensione. Il fatto di aver concesso una sospensione successivamente al deposito della memoria di adattamento, mentre ciò è stato negato nel contesto del secondo ricorso di annullamento, avrebbe prodotto una ragionevole aspettativa, non avendo il Tribunale dichiarato l'irricevibilità di tale memoria per essere stata presentata dopo il decesso del sig. Yanukovych.
- 39 Peraltro, la ricorrente rileva che, nel momento in cui il Tribunale si è pronunciato sulla ricevibilità del secondo ricorso di annullamento, non era ancora successore ed erede del sig. Yanukovych individuata ex lege, mentre era tale alla data dell'ordinanza impugnata. La ricorrente ne trae la conclusione che, per quanto attiene alla memoria di adattamento, i requisiti di ricevibilità previsti dal Trattato FUE fossero rispettati.
- 40 La ricorrente ritiene, infine, che la conclusione del Tribunale relativa all'irricevibilità della memoria di adattamento abbia l'effetto di privarla del suo diritto di ricorso in qualità di successore ex lege ed erede del defunto, senza che, contrariamente alla giurisprudenza della Corte, una simile privazione risulti giustificata. Essa rileva che il ragionamento del Tribunale, al punto 87 dell'ordinanza impugnata, conduce al risultato di obbligare un ricorrente a presentare in via preventiva molteplici ricorsi, a vario titolo.
- 41 Il Consiglio e la Commissione ritengono che i motivi primo e terzo debbano essere respinti in quanto manifestamente infondati e che il secondo debba esserlo in quanto irricevibile.

Giudizio della Corte

- 42 I tre motivi d'impugnazione, che occorre esaminare congiuntamente, sono diretti a contestare sostanzialmente, da un lato, l'identità della persona a nome della quale la memoria di adattamento è stata depositata e, d'altro lato, il momento con riferimento al quale la ricevibilità di tale memoria è stata esaminata.
- 43 In primo luogo, per quanto concerne l'identità della persona a nome della quale la memoria di adattamento è stata depositata, va ricordato che, al punto 83 dell'ordinanza impugnata, il Tribunale, dopo aver rammentato che il sig. Yanukovych era deceduto il 20 marzo 2015, ha rilevato che l'8 aprile 2015 il suo rappresentante aveva depositato, a nome di questi, una memoria di adattamento e che dagli atti non risultava che la memoria stessa fosse stata presentata per conto della ricorrente.
- 44 Sulla base di tale rilievo, al punto 84 dell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che detta memoria dovesse essere respinta in quanto irricevibile, essendo il sig. Yanukovych deceduto prima del suo deposito.
- 45 Con gli argomenti riassunti supra ai punti da 35 a 37, la ricorrente afferma, in sostanza, che il Tribunale ha effettuato il rilievo menzionato al punto 43 supra a seguito di uno snaturamento della stessa memoria di adattamento nonché di taluni altri atti di causa e prove.
- 46 Orbene, leggendo la memoria di adattamento contenuta negli atti del giudizio di primo grado, trasmessi alla Corte dal Tribunale conformemente all'articolo 167, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, si deve rilevare che tale memoria indica formalmente che essa è stata presentata a nome del sig. Yanukovych.
- 47 Vero è che, al punto 2 della memoria medesima, viene dichiarato che il sig. Yanukovych era deceduto il 20 marzo 2015, che il procedimento di individuazione del suo successore legale era in corso alla data di deposito di detta memoria, che la ricorrente era in attesa che le autorità ucraine le confermassero i propri diritti e che si attendeva di poter manifestare il proprio interesse alla prosecuzione della causa, successivamente alla sua designazione quale successore ex lege del sig. Yanukovych.
- 48 Tuttavia, tali indicazioni, che del resto il Tribunale ha correttamente sintetizzato al punto 86 dell'ordinanza impugnata, lungi dall'inficiare la conclusione secondo la quale la memoria di adattamento era stata depositata a nome del sig. Yanukovych, la confermano, in quanto ne deriva che, alla data di deposito di detta memoria, non era stato individuato alcun successore legale di quest'ultimo e la ricorrente non aveva ancora riassunto la causa, ma soltanto ipotizzato di farlo in futuro.
- 49 Ciò premesso, rilevando, ai punti 25 e 83 dell'ordinanza impugnata, che la memoria di adattamento era stata presentata a nome del sig. Yanukovych e che dagli atti non risultava che la memoria fosse stata presentata in nome e per conto della ricorrente, il Tribunale non ne ha snaturato il contenuto. Le affermazioni in senso contrario della ricorrente devono, pertanto, essere respinte in quanto infondate.
- 50 Si deve rilevare in proposito che, dal momento che l'identità della persona a nome della quale la memoria di adattamento era stata depositata era ivi chiaramente indicata, non spettava al Tribunale riferire la presentazione di detta memoria ad altra persona (v., in tal senso, sentenza del 12 novembre 2015, *Elitaliana/Eulex Kosovo*, C-439/13 P, EU:C:2015:753, punto 74).
- 51 Il Tribunale non ha snaturato neppure gli altri atti di causa né gli elementi di prova, menzionati dalla ricorrente. Riguardo alle osservazioni presentate dalla ricorrente al Tribunale il 3 luglio 2015, occorre rilevare che quest'ultima non ha precisato in cosa consistesse esattamente il loro snaturamento da parte del Tribunale. In ogni caso, dalla lettura dei punti 86, 88 e 91 dell'ordinanza impugnata si evince che il Tribunale le ha correttamente sintetizzate, senza snaturarle. Per quanto attiene al messaggio di

posta elettronica della ricorrente del 7 aprile 2015 e alla lettera del difensore della ricorrente del 30 ottobre 2015, parimenti menzionati da quest'ultima, è sufficiente rilevare che il Tribunale non li nomina affatto nell'ordinanza impugnata e, pertanto, non può essergli contestato il loro snaturamento.

- 52 In secondo luogo, per quanto attiene ai vari argomenti dedotti dalla ricorrente al fine di contestare la conclusione del Tribunale, secondo la quale il giudice dell'Unione deve collocarsi alla data del deposito della memoria di adattamento al fine di valutarne la ricevibilità, si deve rilevare che, poiché il Tribunale ha osservato correttamente e senza snaturarla che detta memoria è stata depositata a nome del sig. Yanukovych, la memoria stessa potrebbe essere considerata ricevibile soltanto se fosse stata depositata prima del decesso di quest'ultimo.
- 53 Orbene, la ricorrente non contesta che la memoria di adattamento sia stata depositata presso la cancelleria del Tribunale alla data indicata supra al punto 43, la quale è successiva al decesso del sig. Yanukovych. Tale memoria, pertanto, potrebbe essere considerata ricevibile soltanto se la sua ricevibilità fosse valutata con riferimento a una data anteriore al suo deposito e al decesso del sig. Yanukovych. Orbene, come già dichiarato dalla Corte, la ricevibilità di un ricorso deve essere valutata riferendosi alla situazione del momento in cui è depositato l'atto introduttivo o la memoria di adattamento (v., in tal senso, sentenza del 27 novembre 1984, *Bensider e a./Commissione*, 50/84, EU:C:1984:365, punto 8).
- 54 Peraltro, gli argomenti della ricorrente secondo i quali la valutazione della ricevibilità della memoria di adattamento avrebbe dovuto essere svolta con riferimento a una data successiva al suo deposito devono essere respinti in quanto inconferenti. Infatti, anche supponendo che possa essere assunta una data successiva, resta il fatto che il sig. Yanukovych era già deceduto al momento dell'esame della ricevibilità della memoria di adattamento depositata a suo nome.
- 55 Si deve aggiungere che l'irricevibilità della memoria di adattamento depositata a nome del sig. Yanukovych non ha avuto l'effetto di privare la ricorrente del suo diritto di ricorso in qualità di successore legale e di erede del defunto.
- 56 Come rilevato dal Tribunale al punto 87 dell'ordinanza impugnata, la ricorrente avrebbe potuto proporre, in nome e per conto proprio, un ricorso diretto all'annullamento degli atti controversi, ovvero avrebbe potuto manifestare il proprio intendimento di proseguire il procedimento promosso dal coniuge, adattando la domanda a tali atti, ossia depositando una memoria di adattamento in nome e per conto proprio.
- 57 In terzo luogo, l'argomento secondo il quale il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto non prendendo in considerazione la circostanza della concessione di una sospensione del procedimento successivamente al deposito della memoria di adattamento, diversamente da quanto avvenuto nel contesto del secondo ricorso di annullamento, dev'essere respinto in quanto inconferente. Infatti, la ricorrente non può trarre conseguenze dal beneficio derivatole della sospensione del procedimento di primo grado.
- 58 In quarto e ultimo luogo, va ricordato che, secondo costante giurisprudenza, nell'ipotesi in cui tutti gli altri motivi di un'impugnazione siano stati respinti, la domanda riguardante l'asserita irregolarità della decisione del Tribunale sulle spese dev'essere dichiarata irricevibile ai sensi dell'articolo 58, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, a termini del quale un'impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l'onere e l'importo delle spese (sentenza del 9 giugno 2016, *PROAS/Commissione*, C-616/13 P, EU:C:2016:415, punto 88, nonché ordinanza del 12 gennaio 2017, *Europäischer Tier- und Naturschutz e Giesen/Commissione*, C-343/16 P, non pubblicata, EU:C:2017:10, punto 24).
- 59 Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, l'argomento relativo alla ripartizione delle spese dev'essere, pertanto, dichiarato irricevibile.

60 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, l'impugnazione in esame dev'essere respinta in toto, ai sensi dell'articolo 181 del regolamento di procedura della Corte.

Sulle spese

61 A norma dell'articolo 184, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, quando l'impugnazione è respinta la Corte statuisce sulle spese.

62 Ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento d'impugnazione in forza dell'articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

63 La ricorrente, essendo rimasta soccombente, dev'essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio, conformemente alla domanda del medesimo.

64 Conformemente all'articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell'articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la Commissione supporterà le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) così provvede:

1) L'impugnazione è respinta.

2) La sig.ra Olga Stanislavivna Yanukovych è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.

3) La Commissione europea supporterà le proprie spese.

Firme